



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 175

della Giunta comunale

Oggetto: DISCARICO PER INESIGIBILITA' AI SENSI DEGLI ARTICOLI 19 E 20 DEL D.LGS. 112 DEL 13.04.1999 E S.M.I. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO A CAMPIONE DELLE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' PRESENTATE AL COMUNE DI TRENTO DA TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.

Il giorno 24.06.2024 ad ore 08.45 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco **Ianeselli Franco**
vicesindaca **Bozzarelli Elisabetta**
assessore **Casonato Giulia**
e assessori **Facchin Ezio**
Gilmozzi Italo
Panetta Salvatore
Pedrotti Alberto

Assenti: assessore **Baggia Monica**
e assessori

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2024/186 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

ricordato che, con deliberazione di Giunta comunale 27 dicembre 2012 n. 365, è stata affidata a Trentino Riscossioni S.p.a. la funzione connessa alla riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e non tributarie (patrimoniali ed assimilate, sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada e a Regolamenti comunali ed entrate di natura tributaria) sottoscrivendo, in data 25 febbraio 2013, il relativo contratto di servizio identificato dal n. 13.996 di prot. e n. 24.575 di racc.;

richiamata la deliberazione di Giunta comunale di data 28 novembre 2022 n. 310, con la quale, da ultimo, è stato confermato l'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie del Comune di Trento alla Società in house Trentino Riscossioni S.p.a., fino al 31 dicembre 2029, nonché il relativo contratto di servizio n. 698 racc/terzi, sottoscritto in data 6 dicembre 2022 tra Comune di Trento e Trentino Riscossioni S.p.a., avente ad oggetto l'affidamento a detta Società, fino al 31 dicembre 2029, della gestione dei servizi inerenti alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative, nonché delle attività propedeutiche, complementari e consequenziali a questa, sulla base di quanto previsto dal contratto di servizio complessivo approvato dal Comitato di indirizzo di Trentino Riscossioni S.p.a. in data 4 ottobre 2021;

considerato che uno degli aspetti fondamentali dell'attività di riscossione coattiva delle entrate riguarda la procedura relativa al discarico per inesigibilità delle entrate non riscosse;

atteso che, in base a quanto riportato ai punti 5.1 (Comunicazioni di inesigibilità) e 5.2 (Verifiche su comunicazioni di inesigibilità) del documento Allegato n. 1 al sopra richiamato contratto di servizio n. 698 racc./terzi, l'iter e i punti cardine per la gestione delle inesigibilità, a far data dal 01.01.2023, sono i seguenti:

- la Società propone, a cadenza periodica, le liste di posizioni per le quali è stato infruttuosamente tentato il recupero del credito o per le quali esiste un importo residuo minimale;
- l'Ente verifica le liste di posizioni proposte come inesigibili e le procedure attivate dalla Società per il recupero del credito, consultando il portale messo a disposizione dalla medesima (Risconet) e indicando eventuali osservazioni utili per proseguire nel recupero del credito;
- in mancanza di comunicazioni formali da parte dell'Ente, trascorsi 180 giorni dalla notifica delle liste di posizioni proposte come inesigibili, le posizioni per le quali non si hanno nuovi elementi o osservazioni da parte dell'Ente sono discaricate d'ufficio. Si considerano in ogni caso discaricate e quindi restituite le posizioni che residuano per un ammontare fino ad euro 100,00;
- a fronte delle posizioni discaricate Trentino Riscossioni invia all'Ente la richiesta di rimborso degli oneri collegati all'inesigibilità (es. rimborso delle spese di notifica, tabellari, ...) secondo le regole tempo per tempo vigenti così come validate dal Comitato di indirizzo;
- il credito per le posizioni per le quali la Società ha chiesto il discarico, comprese quelle fino a 100,00 euro, non potrà essere oggetto di prescrizione per almeno un anno decorrente dalla data di ricevimento da parte dell'Ente delle liste di inesigibilità;
- la Società risponde in ordine a decadenze e/o prescrizioni ed altro che dovessero derivare da propri errori o inadempienze;

dato atto, altresì, che nel contratto con Trentino Riscossioni S.p.a. n. 605/terzi, vigente fino al 31.12.2022, relativamente al tema "inesigibilità" era solo previsto l'obbligo della Società, scaduti i termini previsti dall'ingiunzione fiscale, di predisporre la lista degli insoluti con indicati i dati identificativi del debitore, la tipologia e l'ammontare del credito e le possibili azioni da intraprendere per il recupero dello stesso, anche consultando le banche dati pubbliche disponibili per verificare la reale situazione economico-finanziaria del debitore e, qualora tale attività d'indagine risulti negativa, redigere apposita relazione di insolubilità da sottoporre all'Ente per il discarico della pratica;

viste, a tal proposito, le note assunte a prot. comunale n. 328052 di data 20.12.2018, prot. n. 328357 di data 23.12.2019, prot. n. 301482 di data 23.12.2020, prot. n. 344685 di data 30.12.2021, prot. n. 361968 di data 29.12.2022 e da ultimo prot. n. 448679 di data 27.12.2023, aventi tutte ad oggetto "richiesta scarico per inesigibilità del credito", con le quali Trentino Riscossioni S.p.a. ha comunicato, di anno in anno, al Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, in quanto Servizio referente della gestione del contratto con la Società, per la parte di riscossione coattiva, l'elenco delle posizioni ritenute dalla stessa non recuperabili e inesigibili, ai fini del scarico;

dato atto che, come confermato da Trentino Riscossioni S.p.a. con nota prot. n. 249548 di data 14 giugno 2024, i crediti dell'Ente proposti come inesigibili dall'anno 2018 al 2023, sono sempre stati gestiti e sono oggetto di controlli ciclici preordinati alla verifica della possibilità di riattivare proficuamente le attività di recupero del credito, consentendo la loro valutazione in termini di inesigibilità, che hanno portato, in taluni casi, anche alla riscossione totale o parziale del dovuto che, con le sopra richiamate note, era stato proposto come inesigibile;

viste le numerose riforme in materia di riscossione coattiva che, nel corso degli anni, hanno interessato gli Enti Locali, tra le quali anche la misura della "definizione agevolata" di cui al comma 231 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, prevista dall'art. 17-bis del Decreto legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2023 n. 56, facoltà della quale il Comune di Trento ha stabilito di volersi avvalere con deliberazione di Consiglio comunale 18.07.2023 n. 81, approvando a tal fine apposito Regolamento;

atteso che il tema dell'inesigibilità è stato ripreso e meglio definito anche in occasione del rinnovo contrattuale alla Società che ha avuto luogo, come anzidetto, con la sottoscrizione in data 6 dicembre 2022 tra Comune di Trento e Trentino Riscossioni S.p.a. del contratto di servizio n. 698 racc/terzi riguardante l'affidamento della gestione dei servizi inerenti alla riscossione coattiva delle entrate fino al 31 dicembre 2029;

richiamate le comunicazioni di data 16 aprile 2024 e 3 maggio 2024, assunte a prot. comunale n. 215798/2024 con le quali, da ultimo, su richiesta del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, Trentino Riscossioni S.p.a. ha trasmesso al Servizio stesso un prospetto contenente l'elenco delle posizioni proposte annualmente per l'inesigibilità, di cui alle comunicazioni sopra citate, con indicato il carico iniziale di ciascuna, aggiornate nell'importo residuo proposto per la cancellazione, in esito a variazioni intervenute per azioni di riscossione intraprese dalla Società nel corso degli anni e con indicata la motivazione di dette variazioni;

vista la tabella di seguito riportata che sintetizza i dati comunicati dalla Società, integrati con dati estrapolati dal portale Risconet di Trentino Riscossioni (portale della riscossione coattiva) alla data del 13.05.2024, relativi alle proposte di inesigibilità presentate all'Ente dal 2018 al 2023 ed afferenti a posizioni affidate a riscossione coattiva dall'anno 2013 all'anno 2022:

Anno di messa a riscoss. coattiva	Importo del carico originario per annualità di messa a riscoss. coattiva	Totale riscosso	% riscoss. sul carico	Somma proposta per l'inesigibilità alla data del 16.04.2024	% proposta cancellaz. sul carico	Di cui per nullatenenza	Di cui per Quote minime	Totale residuo, al netto della cancellazione per inesigibilità, per il quale prosegue l'attività di riscossione
2013	1.639.461,77	658.248,35	40,15%	546.990,46	33,36%	544.294,48	2.695,98	434.222,96
2014	1.699.397,80	973.487,63	57,28%	208.983,69	12,30%	201.402,19	7.581,50	516.926,48
2015	3.123.282,48	2.672.729,91	85,57%	248.542,19	7,96%	233.557,71	14.984,48	202.010,38
2016	3.089.412,79	2.541.856,65	82,28%	231.827,73	7,50%	217.060,72	14.767,01	315.728,41
2017	3.787.957,64	3.008.874,78	79,43%	102.078,37	2,69%	99.058,60	3.019,77	677.004,49
2018	6.985.585,48	4.576.010,75	65,51%	598.379,99	8,57%	595.137,12	3.242,87	1.811.194,74
2019	8.384.537,08	5.366.934,94	64,01%	447.936,84	5,34%	443.670,03	4.266,81	2.569.665,30
2020	5.933.043,62	4.341.198,83	73,17%	292,32	0,00%	292,32	0,00	1.591.552,47
2021	5.579.029,83	4.316.545,47	77,37%	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.262.484,36
2022	9.020.015,36	5.549.820,09	61,53%	4.317,08	0,05%	4.317,08	0,00	3.465.878,19
TOTALI	49.241.723,85	34.005.707,40	69,06%	2.389.348,67	4,85%	2.338.790,25	50.558,42	12.846.667,78

verificato che, in base ai dati sopra riportati, la percentuale media di cancellazione per inesigibilità sul totale dell'importo complessivamente posto a riscossione coattiva dai Servizi nelle annualità oggetto di proposta di cancellazione è pari al 4,85%, di cui la quasi totalità per "nullatenenza" e la parte più esigua per "quote minime", a fronte di un riscosso complessivo pari, allo stato attuale, ad oltre il 69% del carico;

atteso che le motivazioni di cancellazione per inesigibilità sono da ricondursi ai

concetti di "nullatenenza" e di "quote minime", laddove il concetto di "nullatenenza" deve intendersi come improcedibilità delle azioni esecutive causa assenza di beni aggredibili del debitore, in relazione all'ammontare e alla tipologia del dovuto, ai sensi del disposto normativo D.P.R. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e del Codice di Procedura Civile, mentre il concetto di "quote minime" deve intendersi quale quota residuale dell'ingiunzione, nei termini di quanto deliberato dalla Provincia autonoma di Trento (L.p. 14 settembre 1979 n. 7, art. 51, comma 5Ter) e dal Comitato di indirizzo di Trentino Riscossioni S.p.a., da ultimo nella seduta di data 4 ottobre 2021, che deroga al ribasso da 300,00 euro a 100,00 euro, l'importo previsto a livello nazionale dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 688;

dato atto, infatti, che l'attivazione di procedure esecutive da parte della Società incontra dei limiti nella legge, nel senso che è possibile solo se la legge lo consente in relazione alla fascia di importo nella quale è collocato il debito residuo del soggetto e che, proprio per cercare di superare questo "limite normativo", Trentino Riscossioni cerca di cumulare i debiti per codice fiscale, per cui è possibile che l'importo non pagato di competenza di un Ente venga aggiunto ai debiti che lo stesso codice fiscale ha nei confronti di altri Enti gestiti da Trentino Riscossioni, per determinare l'importo complessivo del debito residuo del contribuente, permettendo in tal modo, anche a fronte di un debito potenzialmente non recuperabile, di attivare delle azioni che diversamente non sarebbero possibili;

atteso che nel Rapporto 2021 della Corte dei Conti sul coordinamento della finanza pubblica, nella parte dedicata all'analisi dell'andamento della riscossione coattiva a livello nazionale, viene evidenziato come la normativa procedimentale attuale risulti inadeguata ad assicurare adeguata tutela dell'interesse pubblico. Per la Corte, per effetto di diversi interventi legislativi, la posizione del creditore pubblico è divenuta deteriorata rispetto a quella del creditore privato (limiti di pignorabilità di stipendi, salari e altre indennità; limiti all'espropriazione mobiliare nei confronti dei debitori costituiti in forma societaria; innalzamento a ventimila euro della soglia al di sotto della quale è fatto divieto di iscrivere ipoteca; limiti all'espropriazione immobiliare e impignorabilità dell'unico immobile di proprietà in cui il debitore risiede; obbligo di iscrivere prima l'ipoteca e attendere il decorso di sei mesi; franchigia di 120 mila euro per l'espropriazione di altri immobili) e che dunque anche Trentino Riscossioni S.p.a. sconta tale normativa;

considerato che Trentino Riscossioni S.p.a., Società in house della Provincia autonoma di Trento, è attualmente partecipata da n. 187 Enti, tra i quali la Provincia autonoma di Trento, con n. 919.589 azioni, pari al 91,9589% del totale e il Comune di Trento, con n. 11.017 azioni, pari all'1,1017% del totale, acquisite a titolo gratuito dalla Provincia stessa con deliberazione consiliare 17 luglio 2012 n. 88;

ritenuto utile, in considerazione del ruolo della Provincia autonoma di Trento nella gestione societaria di Trentino Riscossioni S.p.a., considerare le scelte attuate dalla stessa in materia di controlli da attivare a fronte delle proposte di inesigibilità avanzate da Trentino Riscossioni S.p.a.;

verificato che la Provincia autonoma di Trento, con deliberazione giunta 18.10.2019 n. 1600, in attuazione a quanto disposto dai commi 5 ter e 5 quater dell'articolo 51 della Legge provinciale 14 settembre 1979 n. 7, introdotti dall'articolo 1 della Legge provinciale 6 agosto 2019 n. 5, ha approvato criteri e modalità per l'effettuazione del controllo delle comunicazioni di inesigibilità presentate da Trentino Riscossioni S.p.a., individuando, quale termine per la presentazione da parte di Trentino Riscossioni S.p.a. delle comunicazioni di inesigibilità, il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data di invio alla Società della lista di carico, applicando, in quanto compatibili, ai fini della procedura di discarico, gli articoli 19 e 20 del D.Lgs. 112/1999 (Riordino del servizio nazionale della riscossione);

richiamati gli articoli 19 e 20 del Decreto Legislativo 112/1999 aventi ad oggetto rispettivamente "Discarico per inesigibilità" e "Procedure di discarico per inesigibilità e reinscrizione nei ruoli" che definiscono puntualmente la procedura di controllo in capo all'Ente ai fini del discarico delle quote dichiarate inesigibili;

considerato che, in base a quanto previsto all'art. 20, comma 2 del citato Decreto legislativo le dichiarazioni di inesigibilità devono essere oggetto di verifica a campione da parte dell'Ente impositore "tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno" e che tale principio è stato fatto proprio anche dal Comitato di Indirizzo di Trentino Riscossioni S.p.a., nella seduta di data 27 maggio 2019;

richiamato, in merito alle tempistiche per l'effettuazione dei controlli, quanto disposto dal vigente contratto di servizio n. 698 racc./terzi in essere con Trentino Riscossioni S.p.a. che, al

punto 5.2 dell'Allegato n. 1 dispone espressamente che "In mancanza di comunicazioni formali da parte dell'Ente, trascorsi 180 giorni dalla notifica delle liste di cui al punto 5.1, le posizioni per le quali non si hanno nuovi elementi o osservazioni da parte dell'Ente saranno discaricate d'ufficio";

atteso che con la sopra richiamata nota prot. n. 249548 di data 14 giugno 2024 è stato confermato da Trentino Riscossioni S.p.a. il controllo ciclico dei crediti, preordinato alla verifica della possibilità di riattivare proficuamente le attività di recupero, relativi alle diverse annualità di proposte di inesigibilità trasmesse all'Ente che, quindi, ad oggi, non sono ancora stati discaricati;

richiamato, inoltre, quanto disposto dal comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. 112/1999 secondo cui "Il competente ufficio dell'ente creditore dà impulso alla procedura di controllo con la notifica, all'agente della riscossione competente, della comunicazione di avvio del procedimento, nella quale può contestualmente chiedere la trasmissione della documentazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6. Lo stesso ufficio, se ritiene non rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, o, se richiesta, dalla trasmissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della documentazione, notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all'agente della riscossione, che non oltre i successivi novanta giorni può produrre osservazioni [...]";

verificato che, in base all'art. 19, comma 2 del sopra richiamato D.Lgs. 112/1999, costituiscono causa di perdita al diritto al discarico e, pertanto, sono elementi da sottoporre al controllo ai fini del discarico:

- la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b) del Decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo;
- la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità entro i termini stabiliti dalla legge;
- il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio dell'Ente creditore;
- il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio dell'Ente creditore;
- la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario: sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero;

atteso, a tal proposito, che il Comitato di Indirizzo di Trentino Riscossioni S.p.a., nella seduta di data 27 maggio 2019, ha approvato gli indirizzi in merito all'attività di controllo, da parte degli Enti, delle inesigibilità ai fini del discarico - fatta salva la possibilità per gli Enti stessi di effettuare ulteriori verifiche trattandosi di Società in house-providing - che riprendono in gran parte il dettato normativo nazionale, come sopra descritto, ossia:

- a) controllo a campione di norma non superiore al 5%;
- b) nessun controllo sulle quote inesigibili di importo inferiore ad euro 100,00, ad eccezione di quelle derivanti da sentenze della Corte dei Conti per danno erariale la cui procedura di riscossione avviene ai sensi dell'art. 214 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174 del 2016);
- c) discarico automatico delle posizioni, trascorsi due anni dalla presentazione delle liste di inesigibilità senza osservazioni dell'Ente;
- d) diniego dell'inesigibilità, dovuto a:
 - mancato svolgimento delle attività esecutive (nel momento in cui viene effettuata la verifica dalla Società), salvo il caso che Trentino Riscossioni dimostri la non fattibilità di queste azioni. Tale prova non è necessaria per i pignoramenti mobiliari;
 - mancato svolgimento delle attività conseguenti ad azioni esecutive e misure cautelari indicate puntualmente dall'Ente;
 - vizi e irregolarità nell'attività di notifica e nella procedura esecutiva;
- e) diniego alla proposta di inesigibilità motivato indicando uno o più violazioni rispetto agli obblighi di cui sopra;

f) facoltà dell'Agente della riscossione di definire eventuali controversie mediante il pagamento di un ottavo dell'importo iscritto a ruolo;

verificato che il vigente contratto tra Comune di Trento e Trentino Riscossioni S.p.a., sottoscritto in data 6 dicembre 2022, riprende in parte quanto deliberato dal Comitato di Indirizzo in data 27 maggio 2019 e, in parte, quanto stabilito dal Comitato medesimo in data 4 ottobre 2021;

ritenuto necessario, in considerazione della complessità dell'attività di verifica prevista dalla normativa ai fini del scarico, approvare, in analogia a quanto fatto dalla Provincia con la sopra richiamata deliberazione di Giunta provinciale n. 1600/2019, dei criteri da adottare quali indirizzi per l'effettuazione dei controlli a campione previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 112/1999, sulle quote inesigibili presentate da Trentino Riscossioni S.p.a., come riportati nel documento Allegato n. 1, che forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

dato atto che i controlli in parola saranno svolti dai Servizi di merito responsabili delle entrate, previa estrazione del campione da parte del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, che manterrà un ruolo di coordinamento sull'intera procedura;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2024-2026;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato; sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni e tenuto conto di tutto quanto esposto in premessa, i criteri da adottare quali indirizzi per l'effettuazione dei controlli a campione previsti dal sopra richiamato art. 20 del D.Lgs. 112/1999, sulle proposte di inesigibilità presentate da Trentino Riscossioni S.p.a., come riportati nel documento Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente che, predisposto dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali e firmato dalla Segretaria generale,

- forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali l'autorizzazione al discarico delle quote inesigibili presentate da Trentino Riscossioni S.p.a. e la relativa cancellazione dalle scritture contabili dell'Ente, previa autorizzazione da parte dei Dirigenti dei singoli Servizi di merito interessati dal discarico delle entrate, nonché l'impegno della spesa sostenuta per le inesigibilità, ai fini del rimborso a Trentino Riscossioni S.p.a., previa richiesta in tal senso da parte della Società medesima.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: DISCARICO PER INESIGIBILITA' AI SENSI DEGLI ARTICOLI 19 E 20 DEL D.LGS. 112 DEL 13.04.1999 E S.M.I. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO A CAMPIONE DELLE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' PRESENTATE AL COMUNE DI TRENTO DA TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 7

Favorevoli: n. 7 (Ianeselli, Bozzarelli, Casonato, Facchin, Gilmozzi, Panetta, Pedrotti)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 24.06.2024

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 186 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: DISCARICO PER INESIGIBILITA' AI SENSI DEGLI ARTICOLI 19 E 20 DEL D.LGS. 112 DEL 13.04.1999 E S.M.I. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO A CAMPIONE DELLE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' PRESENTATE AL COMUNE DI TRENTO DA TARENTINO RISCOSSIONI S.P.A.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 19 giugno 2024

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 186 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: DISCARICO PER INESIGIBILITA' AI SENSI DEGLI ARTICOLI 19 E 20 DEL D.LGS. 112 DEL 13.04.1999 E S.M.I. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO A CAMPIONE DELLE COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITA' PRESENTATE AL COMUNE DI TRENTO DA TRENTO RISCOSSIONI S.P.A.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 19.06.2024